

Attestazioni di conformità e notificazioni telematiche nel nuovo PCT *post* Cartabia

***Piano di offerta formativa 2024/2025 della
Commissione informatica presso il C.O.A.
Torino***

***Incontro in presenza e videoconferenza del
15 maggio 2025***

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Cos'è un'attestazione di conformità?

Secondo l'**art.23 bis CAD** [Testo del D.Lgs. n. 82/2005 aggiornato alla Legge n. 41/2023] (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici):

«1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.»

Potere di certificazione di conformità: *pre* Riforma Cartabia

L'art. 16-bis, co. 9-bis, dl 179/2012 [abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 Dicembre 2022, N. 197], (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), prevedeva che:

*«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici **((o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche))** dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere **((di attestazione di conformità all'originale))**. Il difensore, **((il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,))** il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice»*

Potere di certificazione di conformità: *post* Riforma Cartabia

Art. 196-octies. Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368, (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria), prevede che:

«Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»

Potere di certificazione di conformità: *pre* Riforma Cartabia

L'art. 16-decies, dl 179/2012 [abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 Dicembre 2022, N. 197], (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti), prevedeva che:

«((Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento))»

Potere di certificazione di conformità: *post* Riforma Cartabia

Art. 196-novies. Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368 (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti), prevede che:

«Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali»

Potere di certificazione di conformità: *post* Riforma Cartabia

Art. 196-decies. Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368, (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario), prevede che:

«Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento»

Potere di certificazione di conformità: *pre Riforma Cartabia*

L'art. 16-undecies, dl 179/2012 [abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 Dicembre 2022, N. 197], (Modalità dell'attestazione di conformità), prevedeva che:

«(1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto))»

Potere di certificazione di conformità: *post* Riforma Cartabia

Art. 196-undecies. Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368, (Modalità dell'attestazione di conformità), prevede che:

«L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196 octies, 196 novies e 196 decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto»

I modelli. Premessa: definizioni

Secondo l'**art.1 CAD** [Testo del D.Lgs. n. 82/2005 aggiornato alla Legge n. 41/2023] (Definizioni):

i-bis) **copia informatica di documento analogico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) **copia per immagine su supporto informatico di documento analogico**: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinqies) **duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

p) **documento informatico**: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) **documento analogico**: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

I modelli

Attestazione di conformità di copia analogica di atto o provvedimento estratto dal Polisweb

a) Autenticazione provvedimento giudiziale

Il sottoscritto Avv. Tizio Caio (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), nella sua qualità di difensore della sig.ra Sepronia (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), attesta, **ai sensi e per gli effetti di legge**, che la presente copia analogica del [Inserire estremi di provvedimento (es. sentenza)] estratta tramite consultazione remota dal fascicolo informatico Tribunale di ZZZ Sezione NNN Civile R.G. XXXX/YYYY, è conforme alla corrispondente copia informatica ivi contenuta e per legge equivalente all'originale.

Torino, 11 maggio 2025

Avv. Tizio Caio

[sottoscrizione tramite firma digitale]

I modelli

Attestazione di conformità di copia analogica di atto o provvedimento estratto dal Polisweb

b) Autenticazione di atti di parte e provvedimenti giudiziari destinati a notificazione unitaria

Il sottoscritto Avv. Tizio Caio (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), nella sua qualità di difensore della sig.ra Sepronia (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), attesta, **ai sensi e per gli effetti di legge**, che la presente copia analogica di [Inserire estremi dell'atto di parte (es. ricorso per decreto ingiuntivo)] e [Inserire estremi del provvedimento (es. decreto ingiuntivo)] (uniti tra loro a formare un unico documento), estratta tramite consultazione remota dal fascicolo informatico Tribunale di ZZZ Sezione NNN Civile R.G. XXXX/YYYY, è conforme alla corrispondente copia informatica ivi contenuta e per legge equivalente all'originale.

Torino, 11 maggio 2025

Avv. Tizio Caio

[sottoscrizione tramite firma digitale]

I modelli

Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dalla copia conforme cartacea (o dall'originale cartaceo) per deposito telematico

a) In calce

Il sottoscritto Avv. Tizio Caio (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), nella sua qualità di difensore della sig.ra Sepronia (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), attesta, **ai sensi e per gli effetti di legge**, che la presente copia informatica per immagine di [Inserire estremi di provvedimento (es. sentenza)] è conforme all'originale analogico [o alla copia conforme analogica] dal/dalla quale è estratta e per legge equivalente all'originale.

Torino, 11 maggio 2025

Avv. Tizio Caio

[sottoscrizione tramite firma digitale]

I modelli

Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dalla copia conforme cartacea (o dall'originale cartaceo) per deposito telematico

b) Foglio separato

Il sottoscritto Avv. Tizio Caio (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), nella sua qualità di difensore della sig.ra Sepronìa (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX), per procura *ad litem* del xx/xx/xxxx in calce al [indicare e/o richiamare atto]

ATTESTA

ai sensi di legge e per gli effetti di legge, la conformità della copia informatica per immagine all'atto formato su supporto analogico dal quale è estratta [se originale analogico, aggiungere eventualmente che è in suo possesso e che attualmente è detenuto presso il proprio studio], avente il seguente nome di file: **XXX.pdf** Trattasi di [n.d.r. sintetica descrizione dell'atto]

Torino, 11 maggio 2025

Avv. Tizio Caio

[sottoscrizione tramite firma digitale]

Non è più necessaria l'indicazione dell'impronta HASH del file

Viene confermata la previsione secondo la quale l'attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato nell'ambito di depositi telematici e notifiche ai sensi della L. 53/94 e s.m.i. non debba più contenere impronta *hash* e marca temporale, essendo sufficiente che ivi vengano riportate:

- 1) una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
- 2) il relativo nome del file *.pdf*;
- 3) la sottoscrizione digitale

Sul punto, *ex multis*, «il fatto che vi fosse o meno l'indicazione dell'impronta hash (non più richiesta dopo la riforma dell'art. 19 ter DGSIA (Decreto del 28 dicembre 2015 del Direttore generale dei Sistemi Informativi Autorizzati, pubblicato su GU del 7 gennaio 2016) e che questa fosse o meno corretta non poteva determinare alcuna incertezza sui dati sopra indicati né poteva sollevare dubbi sulla riferibilità della sentenza notificata al procedimento richiamato e alla rispondenza del suo contenuto all'originale, dubbi che sarebbero stati del resto facilmente dirimibili attraverso un verifica con accesso al fascicolo telematico -che avrebbe permesso di riscontrare l'effettiva, piena coincidenza tra la sentenza pubblicata e quella notificata-» [cfr. **Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/12/2024) 03/04/2025, n. 8863**]

Cades o PAdES per firmare le notifiche via PEC?

Sono entrambe valide ed efficaci

Secondo il diritto dell'Unione Europea e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di Cassazione, senza eccezione alcuna.

E' quanto stabilito da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/02/2018) 27/04/2018, n. 10266 secondo la quale:
«secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards Europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la conseguenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504)»: ne consegue che «Dunque, secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES».

Processo esecutivo e Riforma Cartabia

Abrogazione della formula esecutiva

L'articolo 475 c.p.c., rubricato “*Spedizione in forma esecutiva*”, viene sostituito dal nuovo articolo 475, intitolato “*Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale*”, il quale prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale: viene meno ogni formula sacramentale, così come l'intera disciplina della spedizione in forma esecutiva, ciò nondimeno, il Giudice potrà comunque richiedere l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.

Processo esecutivo e Riforma Cartabia

In esito all'abrogazione della formula esecutiva, a a far data dal primo marzo 2023:

- il personale delle Cancellerie civili e penali non apporrà più il **c.d. «comandiamo»** in calce ai provvedimenti esecutivi;
- **nel caso di provvedimenti immediatamente esecutivi telematici**, od analogici convertiti in documento informatico ed inseriti nel relativo fascicolo telematico, all'estrazione della copia ed alla conseguente attestazione di conformità provvederà direttamente il difensore ai sensi dell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.;
- **nel caso di richiesta di esecutorietà [cfr. art. 647 c.p.c.]** la competente Cancelleria provvederà alla trasmissione informatica al Giudice e alla successiva comunicazione del provvedimento al difensore: all'estrazione della copia ed alla conseguente attestazione di conformità provvederà direttamente il difensore ai sensi dell'art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.

Il D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 "Correttivo" alla Riforma Cartabia

Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 (c.d. Decreto Correttivo Cartabia), che apporta modifiche integrative e correttive al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia): le nuove disposizioni mirano ad ottimizzare l'efficacia del processo civile, a fronte delle incertezze emerse nei primi anni di applicazione della Riforma Cartabia..

Tra gli interventi più significativi vi è la modifica:

- **dell'art. 149 *bis* c.p.c.** in ordine alla disciplina della notificazione a mezzo PEC a cura dell'ufficiale giudiziario;
- **dell'art. 475 c.p.c.** che ha definitivamente "sdoganato" il duplicato informatico, riconoscendovi espressamente valore di titolo esecutivo per l'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c.;
- **dell'art. 543 c.p.c.:** le modifiche apportate (i) eliminano l'onere di notificare anche al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, onere che invece resta nei confronti del terzo pignorato, nell'ottica di alleggerire la posizione del creditore (cfr. co. 5) (ii) chiariscono che gli obblighi del debitore e del terzo, nel caso di mancata notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo trovano applicazione sia quando il pignoramento eseguito contro un solo terzo sia quando abbia interessato più terzi pignorati (iii) inseriscono un ultimo comma a mente del quale, se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento lo comunica immediatamente al debitore e al terzo, il quale con la ricezione della comunicazione è liberato dagli obblighi di cui all'art. 546 c.p.c., in guisa da assicurare lo svincolo delle somme pignorate in epoca antecedente al decorso del termine per la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo.

Nuove specifiche tecniche DGSIA del 2 agosto 2024: maggiore attenzione alla tutela dei dati personali

Art. 13 - Trattamento dei dati personali: viene chiarito definitivamente che gli uffici giudiziari sono “Titolari del trattamento” mentre il Ministero della Giustizia, nella qualità di fornitore e gestore dei servizi telematici sottesi, è considerato “Responsabile del trattamento”; viene inoltre previsto che il Ministero si avvalga di fornitori di servizi IT «*che assicurino, in particolare, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati*» [cfr. comma 5] e che «assicura adeguati livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, economicità ed efficienza dei sistemi informatici utilizzati nell’ambito del processo civile e penale telematico, al fine di conseguire un miglioramento dell’organizzazione dei servizi di cancelleria e di raggiungere una maggiore trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti giurisdizionali» [cfr. comma 6];

Art. 14 - Fascicolo informatico: delinea i requisiti per l’accesso al fascicolo telematico;

Art. 22 - Comunicazioni e notificazioni contenenti categorie particolari di dati personali: impone l’obbligo, da parte della competente Cancelleria, di notificare solo per estratto (mediante il c.d. avviso di disponibilità) atti giudiziari che contengano categorie particolari di dati;

Art. 25 - Rilascio delle copie di atti e documenti: al comma 2 viene disciplinato il rilascio di copia di documenti contenenti categorie particolari di dati personali

Art. 28 - Requisiti di sicurezza dominio giustizia: requisiti di sicurezza del dominio giustizia

Nuove specifiche tecniche DGSIA del 2 agosto 2024: notificazioni per via telematica a cura degli UNEP

L'art. 17 D.M. n. 44/2011 (e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo modificato dal D.M. n. 217/2023, entrato in vigore il 14/01/2024) sancisce che le richieste di notifica via PEC sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite PEC, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 D.M. n. 44/2011 (recentemente, modificate con provv. 02/08/2024 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati o DGSIA, in vigore dal 30/09/2024).

In particolare, **l'art. 23 delle nuove specifiche tecniche DGSIA del 2 agosto 2024:**

Denominazione/Signa	Spiegazione Fornita	Spiegazione/Esplificazione
Richieste telematiche di notificazione da uffici giudiziari	Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro, oppure tramite posta elettronica certificata.	Le richieste di notifica da parte degli uffici giudiziari vengono inviate all'UNEP in formato XML tramite un collegamento sicuro, utilizzando web services o tramite posta elettronica certificata (PEC).
Richieste di notifica dai soggetti abilitati esterni	Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 17, 18 e 19; all'interno della busta telematica è inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.	I soggetti abilitati esterni inviano le loro richieste di notifica all'UNEP tramite PEC, includendo un file XML denominato RichiestaParte.xml conforme agli schemi definiti.
Richiesta di pignoramento	All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.	Anche le richieste di pignoramento possono essere inviate telematicamente all'UNEP, seguendo gli stessi requisiti tecnici e includendo uno specifico schema XML.
Specifiche della comunicazione telematica	Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 21; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'Allegato 7.	Le notifiche inviate telematicamente dall'UNEP devono rispettare le specifiche tecniche indicate, utilizzando i formati di messaggio definiti nell'Allegato 7.
Recupero dell'indirizzo email del destinatario	Al fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:	Il sistema UNEP recupera l'indirizzo email del destinatario in base alla categoria del destinatario, utilizzando vari registri come ReGIndE, INI-PEC o INAD.
a) Soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi	Dal ReGIndE, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, nonché dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione professionisti, costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del CAD;	Gli indirizzi PEC per i professionisti iscritti a ordini o albi sono recuperati dal ReGIndE e dall'indice INI-PEC (sezione professionisti).
b) Imprese	Dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione imprese, costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del CAD;	Gli indirizzi PEC delle imprese sono recuperati dall'Indice INI-PEC (sezione imprese).
c) Cittadini e professionisti non organizzati in ordini o collegi	Dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD), costituito ai sensi dell'articolo 6-quater del CAD.	Gli indirizzi digitali dei cittadini e dei professionisti non iscritti a ordini o collegi sono recuperati dall'INAD.
Trasmissione della relazione di notificazione	Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'XML-Schema riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7.	Dopo aver eseguito la notifica, l'UNEP invia al richiedente, tramite PEC, il documento contenente la relazione di notificazione, firmato digitalmente. La relazione è in formato XML conforme agli schemi definiti.
Spazio disco minimo per PEC	La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 GigaByte.	Le caselle PEC dei soggetti abilitati esterni devono avere almeno 1 GB di spazio disponibile per garantire la gestione delle notifiche.

LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Le tre modalità di notifica secondo la “nuova” L. n. 53/1994

- a mani
- tramite il servizio postale
- **mediante posta elettronica certificata**

Il «ribaltamento delle gerarchie» dopo il 28 febbraio 2023

- L'uso della posta elettronica certificata – quando è possibile – è l'unico valido modo di notificare atti e provvedimenti giudiziari in materia civile
- L'ufficiale giudiziario procede alla notifica solo se quella operata dall'avvocato non è possibile o non ha avuto esito positivo

La verifica preliminare soggettiva attiva

L'avvocato può notificare via PEC se ...

- 1) possiede un **indirizzo PEC** risultante da pubblici elenchi
- 2) ha un **dispositivo di firma digitale** operante sulla base di certificato valido e non scaduto
- 3) è munito di **procura ad litem** rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (su documento informatico o copia per immagine di documento analogico)

L'esenzione dagli obblighi relativi al registro cronologico

- Per procedere alle notifiche via PEC l'avvocato non deve munirsi del **registro cronologico** previsto dall'art. 8 L. n. 53/1994, né è soggetto alle conseguenti annotazioni su di esso
- La deroga è sancita dal comma 4-*bis* del citato articolo 8

La verifica preliminare soggettiva passiva

**Può essere validamente destinatario
della notifica via PEC ...**

... chi possiede un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da **pubblici elenchi...**

○ per esservi obbligato in forza di legge
oppure

○ per aver volontariamente eletto un
domicilio digitale

**Nei procedimenti giudiziari
instaurati dal 1° marzo 2023
l'avvocato è tenuto a procedere alla
notifica via PEC...**

...se il destinatario (in alternativa):

- è soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi
- ha eletto domicilio digitale inserito nell'INAD

La nozione di “pubblici elenchi” ex art. 16-ter
D.L. n. 179/2012

Tali sono ...

... (dal 6 luglio 2023) l'**INAD** - indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese

○ Art. 6-*quater* D.lgs. n. 82/2005

Nell'INAD sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti registrati all'interno dell'INI-PEC (salva la facoltà di costoro di indicare un indirizzo diverso o – secondo la determinazione AgID n. 188/2023 del 22.8.2023 – addirittura di cancellarsi dall'INAD)

Art. 6-*quater*, comma 2, D.lgs. N. 82/2005

... l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente

○ Art. 62 D.lgs. n. 82/2005

... il registro degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, formato dal Ministero della giustizia e consultabile unicamente da uffici giudiziari, UNEP e avvocati

○ Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012

... l'IPA - indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ferme restando le previsioni del R.D. n. 1611/1933 (in tema di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato)

- Artt. 3-*bis*, comma 1-*bis*, L. n. 53/1994, 16-*ter*, comma 1-*ter*, D.L. n. 179/2012 e 6-*ter* D.lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-codice dell'amministrazione digitale)

Per l'uso dell'IPA vige anche dopo il 28 febbraio 2023 la condizione insita nella circostanza che la P.A. interessata non abbia inserito il proprio indirizzo PEC nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 ?

La non retroattività della reintroduzione del cd. Indice PA nel novero dei cd. pubblici elenchi (Cass. civ., Sez. III, ord., 25.8.2021, n. 23445)

Se il legislatore avesse voluto dettare una interpretazione autentica della precedente normativa di settore, avrebbe dovuto chiarirlo, mentre alcun elemento in tal senso è dato evincere dal nuovo dato normativo, con la conseguenza che i principi applicabili sono quelli correttamente richiamati dalla Corte territoriale che, per quanto detto, non trovano deroga nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia stata inadempiente rispetto alla richiesta di comunicare il proprio indirizzo telematico al Reginde (e, conseguentemente, sia titolare di un indirizzo PEC esclusivamente nel registro IPA)

... il Registro delle Imprese

- Art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008

... l'**INI-PEC** (Indice nazionale dei domicili digitali di imprese e professionisti), accessibile a chiunque senza necessità di autenticazione

○ Art. 6-*bis* D.lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-codice dell'amministrazione digitale)

La (doverosa) puntualizzazione di Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 15.11.2019, n. 29749 in materia di INI-PEC

Va disposta la correzione d'ufficio dell'errore materiale presente nell'ordinanza della Cass. n. 24160/2019, nella parte in cui avrebbe voluto affermare la mera inidoneità soggettiva (in relazione al destinatario della notifica) del pubblico elenco INI-PEC ai fini della valida effettuazione delle notificazioni telematiche ed ha invece affermato, in via di obiter dictum , la inidoneità sul piano oggettivo del suddetto elenco, e va conseguentemente ribadito il principio secondo cui in materia di notificazioni dirette al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale" ex art. 16 sexies , D.L. n. 179/2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'elenco INI-PEC o dal ReGIndE, in quanto corrispondente a quello comunicato all'albo professionale di appartenenza.

... il **ReGIndE** (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), gestito dal Ministero della Giustizia

- Art. 7 D.M. n. 44/2011 (Regolamento in materia di processo civile telematico)

Le conseguenze giuridiche
dell'uso di un indirizzo PEC non
inserito nei pubblici elenchi di
legge

Uso di un indirizzo PEC del
mittente non inserito nei pubblici
elenchi di legge

Cass. civ., Sez. Trib., ord.,
14.10.2024, n. 26682

La notifica di una cartella di pagamento effettuata tramite PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri è valida ed efficace, a condizione che sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione e che permetta al destinatario di comprendere con certezza l'origine e il contenuto dell'atto.

Uso di un indirizzo PEC del
destinatario non inserito nei
pubblici elenchi di legge

Cass. civ., Sez. II, ord., 26.1.2022, n. 2304

La violazione della regola che consente agli avvocati di procedere alla notificazione degli atti con modalità telematiche esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici registri, integra un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica.

*Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 25.9.2021,
n. 24948*

La notifica effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Ministero ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla (fattispecie in tema di notificazione effettuata ad uno degli indirizzi PEC di un'amministrazione provinciale, presente sul sito *web* della medesima e non coincidente con quello pubblicato nel Reg.Ind.E.).

L'onere della prova relativo alla provenienza dell'indirizzo PEC da un pubblico elenco

*Cass. civ., Sez. I, ord., 22.1.2025, n.
1615*

***Incombe sul destinatario la prova che
l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica
telematica non appartenga ad uno dei
pubblici elenchi previsti dalla legge.***

Il problema degli indirizzi PEC “multiutenti”

***Quid iuris* se un atto processuale viene notificato telematicamente ad un indirizzo PEC condiviso dal destinatario con altro soggetto ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-1,
ord., 12.1.2018, n. 710*

A fronte dell'attribuzione del medesimo indirizzo a due soggetti e della notificazione a mezzo PEC a quell'indirizzo, non è in alcun modo dato sapere con certezza chi abbia ricevuto l'atto: donde la nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla persona del destinatario (art. 160 c.p.c.).

Il dilemma (superato) connesso agli
indirizzi PEC professionali/aziendali
delle persone fisiche

Si può validamente notificare all'indirizzo PEC del professionista/imprenditore individuale un atto (o provvedimento) riferito ad un contenzioso estraneo all'attività professionale/imprenditoriale del destinatario della notifica ?

- ❑ Certamente sì, se l'indirizzo è inserito nell'INAD
- ❑ Il prevalente orientamento giurisprudenziale propende per la validità della notifica anche qualora l'indirizzo del destinatario sia presente solo all'interno di INI-PEC

Cass. civ., Sez. I, ord., 22.1.2025, n. 1615

In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (cfr. pure Cass. civ. n. 12134/2024)

La questione della divergenza
fra titolarità effettiva e formale
intestazione di indirizzo PEC
risultante da pubblici elenchi

***La Corte di Cassazione tutela
l'affidamento incolpevole del terzo
notificante ?***

*La risposta di Cass. civ., Sez. I, ord.,
21.6.2018, n. 16365*

***È valida la notificazione telematica
di un atto (o provvedimento)
processuale eseguita ad un
indirizzo PEC attribuito da uno dei
pubblici elenchi di legge al
destinatario della notifica, ma
utilizzato da un diverso soggetto.***

Il problema della notifica
telematica all'avvocato mero
domiciliatario

***Quid iuris* se un atto (o provvedimento) processuale viene notificato via PEC all'avvocato mero domiciliatario della parte ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-2,
ord., 11.5.2017, n. 11759*

È validamente notificata, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, la sentenza d'appello che sia stata trasmessa con modalità telematica (nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla l. 21.1.1994, n. 53) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato mero domiciliatario nel giudizio di II grado, ove non risulti in modo chiaro ed univoco dagli atti di causa la volontà di individuare il difensore (non domiciliatario) quale unico ed esclusivo destinatario delle notifiche di atti e provvedimenti processuali.

La diversa risposta di Cass. civ., Sez. I, ord., 22.8.2018, n. 20946

***L'avvocato mero domiciliatario
“fisico” non riceve – né esegue –
validamente le notificazioni
telematiche di atti e provvedimenti
processuali civili***

La verifica preliminare oggettiva

- Quali **atti** (giudiziari – civili od amministrativi – o stragiudiziali) sono notificabili a mezzo PEC ai sensi della L. n. 53/1994 ?

Non

- gli atti per i quali il **giudice prescrive** la notifica tramite **ufficiale giudiziario**
- quelli rientranti nella **competenza esclusiva dell'u.g.** medesimo
- gli atti in materia **penale**
- gli atti/provvedimenti del **processo tributario telematico di I e II grado** (disciplinati da normativa diversa)

Certamente

- il documento informatico “nativo” (= atto elaborato dall’avvocato sul suo *personal computer* e commutato direttamente in uno dei formati consentiti dalle specifiche tecniche)

Dal 25 giugno 2014

- la copia informatica di un documento informatico
- il duplicato di un documento informatico

Sicuramente anche

○ La copia informatica di documento analogico

La questione della firma digitale delle copie
per immagine di documenti analogici e delle
copie informatiche di documenti informatici
da notificarsi via PEC

***Quid iuris* se viene notificata telematicamente la copia informatica per immagine – non munita di firma digitale - di un documento il cui originale sia analogico ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 8.6.2017, n. 14338*

***L'assenza della firma digitale sulla
copia informatica dell'atto processuale
di parte notificato via PEC non
determina la nullità della notificazione,
quando l'originale analogico dell'atto
risulti sottoscritto dall'avvocato e
quest'ultimo abbia attestato la
conformità ad esso della copia
notificata.***

...E la conferma di Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 6.4.2022, n. 11234, Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 6.4.2022, n. 11222, Cass. civ., Sez. III, sent., 28.3.2022, n. 9977, e Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 24.1.2022, n. 1984

Il ricorso per cassazione in origine analogico successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a mezzo 'PEC), perchè è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anzichè "p7m" (Cass. n. 23951 del 2020).

...nonché quella di Cass. civ., Sez. III, ord., 8.11.2019, n. 28818

La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa.

*...e quella di Cass. civ., Sez. V, ord.,
5.10.2024, n. 18387*

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. La cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

ATTENZIONE – PERO' – AL
COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI
PRIMO E TERZO DELL'ART. 26
PROVV. DGSIA 2-7.8.2024

- 1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
- 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

Il requisito dell'attestazione di conformità ex art. 196-undecies disp. att. c.p.c. della copia per immagine di documento analogico e della copia informatica di documento informatico

- Una necessaria premessa: l'avvocato, che notifica un atto/provvedimento a mezzo PEC e/o che ne certifica la conformità, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

Cass. civ., Sez. III, ord., 19.7.2019, n. 19517

Deve ritenersi validamente effettuata la notifica a mezzo PEC di una sentenza emessa dal Giudice di Pace mediante la trasmissione in via telematica del documento estratto dall'originale analogico con attestazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione. La L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, prevede, infatti, (al comma 2) che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. n. 179 del 2012, art. 3-bis, convertito in L. n. 221 del 2012.

Dell'atto (o provvedimento)
costituente **duplicato**
informatico
NON
si attesta la conformità
all'originale

Per la valida notifica a mezzo PEC di un
atto/provvedimento originariamente
analogico
NON
è sufficiente l'attestazione di conformità
incorporata nel documento informatico
recante la copia per immagine

E nel caso di attestazione di conformità operata dal difensore del precedente grado di giudizio ?

La risposta di Cass. civ., Sez. III, sent., 2.9.2022, n. 25969

Ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di valide credenziali.

La diversa opinione di Cass. civ., Sez. I, ord., 11.3.2020, n. 6907 (e 18.2.2021, n. 4401)

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Cosa accade nell'ipotesi di mancanza di attestazione di conformità degli atti introduttivi del processo ?

La risposta di Cass. civ., Sez. Un., ord., 21.12.2020, n. 29175 (conf. Cass. civ., Sez. III, ord., 17.1.2022, n. 1175)

Nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-*bis* della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredata dall'attestazione mancante.

E, infine, *quid iuris* in caso di attestazione di conformità carente dell'indicazione del nome del *file* ?

La risposta di Cass. civ., Sez. II, ord., 5.6.2018, n. 14369 (conf. Cass. civ., n. 32774/2022)

La mancata indicazione del nome del *file* nell'attestazione di conformità della copia informatica del controricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 ter primo comma delle specifiche tecniche del PCT in data 16.04.2014, costituisce una irregolarità non riconducibile alle ipotesi di nullità della notifica contemplate nell'art. 11 della Legge n. 53/1994. In ogni caso, avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso notificato, qualunque nullità della notifica risulta sanata dal raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 terzo comma c.p.c..

Come avviene in concreto la notificazione

- Con la trasmissione di un messaggio PEC recante nell'oggetto la dicitura: “*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*” ed in allegato (i) **l'atto** da notificarsi, (ii) la **relazione di notifica** in originale informatico firmato digitalmente e (iii) la **procura** (se l'atto notificando rientra nella categoria di quelli introduttivi del processo o stragiudiziali)

***Quid iuris* se la relazione di notifica telematica di un atto (o provvedimento) non è stata firmata digitalmente ?**

La risposta di Cass. civ., Sez. VI-1, ord., 14.3.2017, n. 6518 (confermata, ex multis e da ultimo, da Cass. civ., Sez. III, ord., 14.6.2021, n. 16746)

L'assenza della firma digitale sulla relazione di notifica dell'atto processuale di parte notificato con modalità telematica non rende l'atto giuridicamente inesistente, giacché l'appartenenza dell'indirizzo PEC all'avvocato menzionato in relata e munito di procura è idonea a ricondurre con certezza a quest'ultimo la paternità della notifica.

***Quid iuris* se fra gli allegati al messaggio PEC di notifica di un atto giudiziario introduttivo non è inserita la procura *ad litem* ?**

La risposta di Cass. civ., Sez. III, ord., 16.10.2021, n. 27154

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c..

Quando può avvenire la notifica ?

○ Tra le ore 0 e le 24 di ogni giorno

MA

- Se la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le ore 21 e le 7 del mattino successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 del mattino successivo

Un *facsimile* di relazione di notifica telematica dell'avvocato

Relazione di notificazione con modalità telematica (mediante posta elettronica certificata) ex artt. 3-bis e 3-ter della L. 21.1.1994, n. 53

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, io sottoscritto avv. [nome, cognome e codice fiscale], iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di [sede dell'Ordine di appartenenza], nella mia qualità di difensore-procuratore di [dati identificativi – codice fiscale incluso - della parte assistita dall'avvocato notificante] per procura speciale ad litem [data della procura] rilasciata su supporto [informatico o cartaceo] nelle forme degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 ["e qui allegata", se trattasi di atto introduttivo],

notifico con modalità telematica

l'allegato atto [sintetica descrizione dell'atto, con contestuale indicazione - se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo], costituente [«documento informatico originale», ovvero «duplicato informatico, avente il seguente nome di file: _____pdf» o ancora «copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, avente il seguente nome di file: _____pdf, della quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 196-undecies, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994, nonché 16-undecies, comma 4, disp. att. c.p.c.», oppure «copia informatica di documento informatico, avente il seguente nome di file: _____pdf, della quale qui attesto la conformità al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico del procedimento, in base al combinato disposto degli artt. 196-octies, secondo comma, e 16-undecies, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo le previsioni degli artt. 6, primo comma, L. n. 53/1994 e 16-undecies, comma 4, disp. att. c.p.c.»]

a

[nome + cognome o denominazione/ragione sociale del destinatario, con eventuale codice fiscale del medesimo], trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata [indirizzo PEC del destinatario] estratto dal [estremi identificativi del pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato], pubblico elenco a norma di legge.

avv. [nome e cognome]
(relazione firmata digitalmente)

Il duplice perfezionamento della notifica telematica

- Per il **notificante**: nel momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata da parte del gestore del servizio
- Per il **destinatario**: nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC [o, più raramente, RdAC]) del messaggio PEC nella casella di
98 destinazione

*La conferma di Cass. civ., Sez. VI-2,
ord., 14.10.2020, n. 22136*

La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona per il notificante qualora la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24 del giorno stesso in cui è eseguita.

...E quella di Cass. civ., Sez. Lav., sent., 21.8.2019, n. 21560

In tema di notificazioni a mezzo PEC, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputata a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza.

La precisazione di Cass. civ., Sez. Lav., ord., 21.2.2020, n. 4624

In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.

***Quid iuris* nell'ipotesi in cui la
notifica telematica non si perfezioni
?**

Nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023

- OCCORRE DAR CORSO ALLA NOTIFICAZIONE CON MODALITA' DIVERSE DALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
- IN CASO DI SCADENZA DI TERMINI, POTREBBE INVOCARSI L'INSEGNAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI RIPRESA DELL'ITER NOTIFICATORIO

Cass. civ., Sez. Un., sent., 5.11.2024, n. 28452

- *La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.*

Cass. civ., Sez. III, ord., 7.12.2023, n. 34272

- ***Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.***

Cass. civ., Sez. V, ord., 24.1.2023, n. 2193

- ***Se la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione non imputabile al notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi - il notificante stesso deve ritenersi abbia il più composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto. L'onere, incombente sul notificante pur a fronte del comportamento obiettivamente negligente del destinatario, appare ragionevole a fronte della persistente domiciliatura fisica (ovviamente se presente), con gli effetti (in caso di notifica del ricorso in cassazione e in generale di impugnazione) di cui all'art. 330 c.p.c., e del fatto che lo stesso notificante può subito controllare l'esito della mancata consegna, tramite appunto il messaggio di rifiuto.***

Nei procedimenti promossi dal 1° marzo 2023 in poi

se l'esito negativo dipende da causa imputabile al destinatario

- quando il destinatario è soggetto tenuto ad iscrizione a pubblici elenchi o ha eletto domicilio digitale risultante dall'INAD, la notifica si esegue mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale; essa si perfeziona, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata
- In tutti gli altri casi si dà corso a notifica postale dell'avvocato o da parte dell'UNEP

se l'esito negativo NON dipende da causa imputabile al destinatario

- la notifica avviene con le modalità ordinarie

Il regime transitorio valevole fino al 31 dicembre 2024

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, come modificato dalla legge di conversione 18/2024, ha previsto la proroga al **31 dicembre 2024** della sospensione dell'efficacia dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, L. 53/1994 (sospensione già introdotta con l'art. 4-ter del D.L. 51/2023). Pertanto, nei casi in cui la notifica via PEC (art. 3-ter, c. 1, L. 53/1994) non sia stata possibile o non abbia avuto esito positivo, si è validamente – fino al 31.12.2024 – continuato ad utilizzare le **modalità ordinarie** di notifica (con **perfezionamento** della notifica, per il soggetto notificante, nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notifica dallo stesso inviata via PEC).

Quale valore probatorio possiede la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC ?

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-1,
ord., 1.3.2018, n. 4789*

Nei procedimenti giudiziari civili la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del soggetto al quale è indirizzata la notificazione, ma non fa prova di tale circostanza sino a querela di falso.

*... e quella di Cass. civ., Sez. II, sent.,
28.5.2021, n. 15001*

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse.

Gli aspetti fiscali della notificazione telematica (art. 10 L. n. 53/1994)

- Il previgente (sino al 24 giugno 2014) assoggettamento ad imposta di bollo:
 - € 2,60 per le notifiche sino a 2 destinatari
 - € 7,70 per le notifiche da 3 a 6 destinatari
 - € 12,40 per le notifiche da 7 destinatari

- L'attuale esenzione da oneri tributari

Le incombenze post-notifica (a fini probatori), qualora sia immediatamente possibile il deposito telematico dell'atto notificato

Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna via PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta notificazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF, in quanto solo attraverso l'apertura del *file* originale – in particolare della cd. RdAC – è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato ed il suo ingresso nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il perfezionamento della notifica

Le incombenze post-notifica (a fini probatori), qualora non sia immediatamente possibile il deposito telematico dell'atto notificato

- 1) Estrazione di **copia** su supporto analogico di (i) messaggio PEC (ii) allegati e (iii) ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
- 2) **Attestazione** di conformità di tali copie analogiche ai documenti informatici da cui esse sono state tratte
- 3) (Prudenzialmente) stampa della verifica di validità del certificato di firma digitale di relata di notifica e atti acclusi
- 4) (Prudenzialmente) stampa o salvataggio della pagina – aggiornata alla data della notifica – del pubblico elenco recante l'indirizzo PEC del
114 destinatario

*La conferma di Cass. civ., Sez. VI-1,
ord., 15.7.2021, n. 20214*

Solo quando non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*...e quella di Cass. civ., Sez. III, ord.,
19.11.2024, n. 29670*

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione.

La posizione formalistica di Cass. civ., Sez. V, ord., 27.5.2024, n. 14790

Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.

La posizione antiformalistica di Cass. civ., Sez. III, ord., 23.2.2025, n. 4725 (conforme Cass. civ. n. 6583/2024)

Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.

Il problema del deposito della copia
notificata via PEC della sentenza
impugnata nell'ambito del giudizio di
cassazione

***Quid iuris* del modo di attestare la conformità della copia del provvedimento impugnato, notificata via PEC dalla controparte ?**

La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord., 22.12.2017, n. 30765

Il comma 1-ter dell'art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, abilita (anche) l'avvocato destinatario della notifica all'assolvimento della formalità ai sensi del precedente comma 1-bis della stessa norma, ossia mediante stampa del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati, nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del predetto messaggio, ed attestazione della conformità del tutto agli esemplari informatici con apposizione della firma autografa, secondo l'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

...E la conferma di Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 19.2.2019, n. 4764

Qualora la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore - sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica - ben può attestare la conformità dell'analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c..

***Quid iuris* se nel giudizio di cassazione non viene tempestivamente depositata la copia autentica – completa di relazione di notifica – del provvedimento impugnato (che sia stato notificato via PEC ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione)?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. Un.,
25.3.2019, n. 8312*

Va esclusa la sanzione della improcedibilità del ricorso nel caso di tempestivo deposito di copia semplice della decisione impugnata e notificata a mezzo PEC, in assenza di disconoscimento da parte del controricorrente ovvero in presenza di asseverazione del ricorrente "ora per allora", secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438 del 24.9.2018 relativamente alla copia analogica dell'atto introduttivo non attestata conforme

*...e quella di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 18.3.2021, n. 7610*

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermata nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità.

...nonché quella di Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 19.2.2021, n. 4633

Per la notifica di atti con sottoscrizione digitale nell'ambito di un processo per il quale non sono ancora operative le regole del processo civile telematico, quale è appunto il giudizio di cassazione, si rileva che, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, asseverazione di conformità che deve essere sottoscritta in maniera analogica.

La patologia delle notifiche telematiche (art. 11 L. n. 53/1994)

- Nullità per:
 - inosservanza dei requisiti soggettivi di legge
 - inosservanza dei requisiti oggettivi di legge
 - incertezza sul destinatario
 - incertezza sulla data della notificazione
- Rilevabilità d'ufficio del vizio

Il principio-cardine elaborato da Cass. civ., Sez. Un., 18.4.2016, n. 7665

- *Nell'ambito del PCT non sussiste nullità se il mancato rispetto delle regole formali non lede il diritto di difesa dell'altra parte né arreca altro pregiudizio alla decisione finale della controversia*

Un po' di casistica giurisprudenziale recente

***Quid iuris* se la parte, che ha ricevuto via PEC la notifica invalida di un atto (o provvedimento) del processo, si costituisce in giudizio ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. III, ord.,
31.1.2018, n. 2331*

***La costituzione in causa del destinatario
di una notifica nulla (purché non
giuridicamente inesistente) sana con
effetto retroattivo i vizi di detta
notificazione.***

...e la conferma di Cass. civ., Sez. I, sent., 8.2.2021, n. 2961

La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese.

***Quid iuris* se un atto (o provvedimento) processuale viene notificato via PEC con relazione in formato docx.p7m ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 14.2.2019, n. 4505*

***L'irritualità della notificazione via PEC di
un atto (o provvedimento) processuale
non comporta la nullità della medesima,
quando il suo destinatario abbia
comunque avuto piena conoscenza di
quanto notificato.***

Quid iuris se l'oggetto del messaggio PEC di notificazione non contiene la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”

*La risposta di Cass. civ., Sez. II, ord.,
10.5.2022, n. 14707*

Trattasi di discrepanza non comportante nullità della notificazione, così come – in generale – sono innocue tout court quelle anomalie in ordine alle quali il soggetto interessato non allegghi e dimostri la sussistenza di un'apprezzabile lesione del proprio diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione (cfr. pure Cass. civ., Sez. II, 29.11.2018, n. 30927, e Cass. civ., Sez. V, ord., 16.2.2018, n. 3805)

***Quid iuris* se l'atto processuale di parte notificato via PEC è privo di firma digitale ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3,
ord., 8.6.2017, n. 14338*

***L'atto processuale di parte privo
sull'originale della firma digitale del
difensore è nullo e detta nullità non può
essere sanata dalla trasmissione
dell'atto dalla casella PEC del
difensore.***

La diversa risposta di Cass. civ., Sez. III, sent., 12.5.2020, n. 8815

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore. In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.

*La soluzione di Cass. civ., Sez. Un.,
sent., 12.3.2024, n. 6477*

Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.

***Quid iuris* se nel giudizio di legittimità la notifica telematica viene eseguita ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal difensore destinatario nel relativo atto processuale introduttivo ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. VI, ord.,
23.3.2017, n. 7443*

Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la trasmissione dell'atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla controparte per le comunicazioni e notifiche nel giudizio di legittimità – sono fonte di mera nullità, come tale sanabile con efficacia retroattiva.

*...con la puntualizzazione di Cass. civ.,
Sez. Lav., sent., 12.11.2021, n. 33806*

In materia di notificazioni al difensore (nella specie, della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione), a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., non solo non sussiste alcun obbligo, per il difensore medesimo, di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "Re.G.Ind.E", in virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, ma neppure è concessa a quest'ultimo la facoltà di indicare un indirizzo PEC diverso da quello ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

*...e quella di Cass. civ., Sez. III, ord.,
14.12.2021, n. 39970*

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.

...nonché quella di Cass. civ., Sez. III, sent., 20.5.2020, n. 9238

La errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore non esonera in ogni caso la parte notificante dall'onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 82, comma 1, del r.d. n. 37/1934, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

...e infine quella di Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 5.2.2020, n. 2755

Una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.

***Quid iuris* se nella relazione di notifica telematica di un atto (o provvedimento) si omette di indicare il nome del *file* costituente la copia informatica notificata ?**

*La risposta di Cass. civ., Sez. II, ord.,
19.1.2018, n. 1351*

***L'adempimento imposto dall'art. 19-ter
del provvedimento DGSIA 16.4.2014
incide unicamente sulla regolarità
formale dell'atto, e, in assenza di
specifica previsione di legge, non
determina nullità della notificazione.***

***Quid iuris* se un atto (o provvedimento) di un giudizio diverso da quello di cassazione viene notificato in cancelleria al difensore che non abbia eletto domicilio “fisico” nel circondario dell’autorità giurisdizionale adita ?**

La risposta di Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 14.12.2017, n. 30139

Nei procedimenti civili diversi da quello di cassazione, quando il difensore abbia omissso di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende il giudizio, la notificazione di atti e provvedimenti ad istanza di parte può essere eseguita in cancelleria solo se quella al domicilio digitale risultante da INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese) e/o ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia) non sia effettuabile per causa imputabile al destinatario.

L'ultrattività della previgente disciplina in tema di elezione di domicilio «fisico» nell'ipotesi di difesa diretta della P.A., secondo Cass. civ., Sez. Lav., sent., 10.5.2021, n. 12345

In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori.

***Quid iuris* se con un unico
messaggio PEC vengono notificati
più atti processuali ?**

La risposta di Cass. civ., Sez. VI - 5, ord., 4.11.2021, n. 31779

L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

***ALTRE TEMATICHE IN ORDINE SPARSO
AFFRONTATE DAL SUPREMO
COLLEGIO NELL'ULTIMO BIENNIO***

Cass. civ., Sez. III, sent., 23.6.2021, n. 17968

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam".

Cass. civ., Sez. Lav., ord., 23.2.2024,
n. 4902

Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

(www.creativecommons.org)

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

